

CFS/BPS/MM

**OGGETTO:** Proroga contratto n. 10239 del 28.12.2016  
lavori per adeguamenti,  
modifiche, integrazioni e manutenzioni  
elettriche presso varie sedi e strutture  
dell'ASSAM  
CIG n. ZEB26B2FFE

Spett.le Ditta  
EREDI PACI GERARDO s.r.l.  
Via E. Mattei, 118  
62014 - CORRIDONIA (MC)

Pec: [eredipacigerardosrl@legalmail.it](mailto:eredipacigerardosrl@legalmail.it)

Premesso che:

- con decreto del Direttore n. 1012 del 03.11.2016 è stata autorizzata una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, per un importo massimo presunto di Euro 35.307,52, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro 72,80 per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 81/2008;
- con decreto del Direttore n. 1277 del 28.12.2016 i lavori sono stati aggiudicati a codesta ditta, che ha offerto un ribasso percentuale pari al **32,000%** sulle seguenti voci:
  - Costo orario manodopera, per un importo massimo presunto di Euro 33,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge (parte a misura) (riferimento: tabella dei costi della manodopera oraria di C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Aprile 2014);
  - Elenco prezzi unitari dei materiali posto a base di gara (riferimento: estratto dal prezzario Elfi anno 2016), che si intende allegato al presente atto per farne parte integrante) - (parte a misura);
  - Conduzione del gruppo elettrogeno, con nomina di "Terzo responsabile" per il solo Vivaio Forestale Regionale di Amandola (FM), per un importo massimo presunto – riferito all'intero periodo di due anni - di Euro 1.000,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge (parte a corpo);

Con determina del Dirigente n. 14 del 16.01.2019 è stata autorizzata la proroga tecnica a codesta ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l., P.I. 01096690431, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, del contratto prot. ASSAM n. 10240 del 28.12.2016 con scadenza 31.12.2018, alle medesime condizioni, per l'espletamento di lavori per adeguamenti, modifiche, integrazioni e manutenzioni elettriche ordinarie e straordinarie presso varie sedi e strutture dell'ASSAM, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, per un importo massimo presunto di Euro 17.653,76, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro 72,80 per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, nelle more dell'indizione, aggiudicazione e definizione del nuovo contratto quadro per le manutenzioni di tutto l'ente.

### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

L'ASSAM concede alla ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l., che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento dei lavori per adeguamenti, modifiche, integrazioni e manutenzioni elettriche ordinarie e straordinarie per un periodo di n. 1 anno, dal 01.01.2019 al 31.12.2019, presso la sede ASSAM in via dell'Industria, 1 - Osimo (AN), la sede in via Roncaglia n. 20 - Jesi (AN), la sede in via Marconi n. 1 –

**AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE**

**Ente Pubblico Economico L.R.14/01/1997 n. 9**

OSIMO 60027 – Via Dell'Industria, 1 – Tel. 071/8081 – fax 071/85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: [assam@emarche.it](mailto:assam@emarche.it)



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Calcinelli di Saltara (PU), la sede in contrada S. Marziale, 30 - Petritoli (AP), la sede in contrada Aso, - Carassai (AP), il vivaio forestale regionale in via Piane del Chienti, 17 - Pollenza (MC), il vivaio forestale regionale in via Cesano Bruciata, 140 – Senigallia (AN), il vivaio forestale regionale in C.da Pian di Contro - Amandola (FM) e le sotto elencate n. 39 stazioni agrometeorologiche della rete del servizio agrometeorologico regionale:

N.	COMUNE	LOCALITA'
1	Maltignano	Via Mediana inferiore
2	Offida	Via Ciafone
3	Montedinove	Via Pignotto
4	Ripatransone S.R.	C.da San Rustico
5	Montalto	Via Maliscia
6	Sarnano	Via Poggio
7	Carassai	C.da Aso
8	Montegiorgio	Via Fosa
9	S. Severino Marche	loc. Carpignano
10	Fermo	Via S. Pietro Orgiano
11	Montecosaro	Montecosaro Scalo
12	Cingoli T.	Troviggiano
13	Montefano	Via Don Minzoni
14	Camerano	Via Osimana
15	Morro d'alba	Via S. Maria del Fiore
16	Montefortino	Loc. Rubbiano
17	S. Angelo Pontano	Via Immacolata
18	Arcevia	Via Piggiole
19	Matelica	Via Foiano
20	Apiro	loc. S. Urbano
21	Serravalle di Chienti	loc. Cesi
22	Montefiore dell'aso	C.da Aso
23	Muccia	loc. Maddalena
24	Castel di Lama	Via Villa Chiarini
25	Ripatransone G.	Via Quercia Ferrata
26	Agugliano	b.go Ruffini
27	Cagli	Via Cà Rio
28	Frontone	Via Fonte Avellana
29	Acqualagna	loc. Cerbara
30	S.Lorenzo in Campo	Via Marconi
31	S. Angelo in Vado	I.S. Tartuficoltura
32	Novafeltria	loc. Miniera
33	Mondolfo	loc. Monteciapellano
34	Sassocorvaro	Via Campora
35	Sassoferrato	Via Col di Fico
36	Monteschiavo	Via Vivaio, 8
37	Moie	Via Montecarottese
38	Castelplanio	loc. S.Anna
39	Cingoli C.	loc. Colognola

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R.14/01/1997 n. 9

OSIMO 60027 – Via Dell'Industria, 1 – Tel. 071/8081 – fax 071/85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: [assam@emarche.it](mailto:assam@emarche.it)

In particolare, il suddetto affidamento consiste nella effettuazione di tutte quelle operazioni, verifiche, interventi e lavori necessari per mantenere in buono stato di efficienza e sicurezza gli impianti stessi, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 37/2008 in materia di impiantistica degli edifici e a quanto indicato nei cataloghi e schede di manutenzione programmata semestrale e annuale, nella realizzazione delle riparazioni, modifiche ed ampliamenti degli impianti esistenti, nell'assistenza alle verifiche degli organi di controllo preposti e negli adeguamenti da effettuare al fine del rispetto di quanto previsto dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulle regole tecniche impiantistiche e quelle di connessione relative alle cabine di trasformazione.

Limitatamente al Vivaio Forestale di Amandola, dovrà essere eseguita anche la conduzione del gruppo elettrogeno, con nomina di "Terzo responsabile", ai sensi del D.P.R. 26.08.1993 n. 412, emesso in attuazione della L. 09.01.1991 n. 10, consistente in:

- controllo filtri olio e gasolio e livelli di olio, acqua, carburante;
- controllo livello elettrolito batterie;
- prove di avviamento manuale ed automatica.

Per quanto attiene agli interventi di riparazione e manutenzione, la ditta è tenuta ad intervenire così come di seguito indicato:

- interventi dichiarati urgenti: entro 2 (due) ore dalla chiamata;
- interventi ordinari: entro 48 (quarantotto) ore dalla chiamata.

I lavori relativi alle riparazioni, adeguamenti e modifiche dovranno essere effettuati presso le sedi sopra indicate esclusivamente dietro richiesta verbale, telefonica o scritta da parte dell'ASSAM e dovranno essere svolti nell'arco temporale della durata del contratto, con l'effettuazione di tutte le operazioni e gli adempimenti previsti, nei tempi sopra indicati.

Invece, le manutenzioni programmate semestrali ed annuali dovranno essere svolte seguendo dettagliatamente quanto indicato nelle schede di periodicità allegate al presente contratto per farne parte integrante, senza espressa richiesta da parte dell'ASSAM.

Dopo aver effettuato ciascuna delle suddette manutenzioni programmate, dovrà essere inviato il relativo report all'ASSAM.

La ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto.

La Ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. si assume la responsabilità dell'esecuzione contrattuale.

Fanno parte integrante del presente contratto:

- il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI), di cui al D.Lgs. n. 81/08.
- il "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità", in attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge 06.11.2012 n. 190.

La Ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. dovrà fornire all'ASSAM il POS.

## **Articolo 2 - Ammontare del contratto**

L'importo contrattuale globale, omnicomprendivo, massimo presunto è pari a complessivi Euro 17.653,76, oltre all'I.V.A. dovuta per legge (diconsi Euro diciassettemilaseicentocinquantatrevirgolasettantasei), di cui Euro 72,80 per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei lavori di che trattasi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno contabilizzate e fatturate nel modo seguente:

- Costo orario della manodopera: **Euro 22,44**, oltre all'I.V.A. dovuta per legge (parte a misura);
- Elenco prezzi unitari dei materiali posto a base di gara, che si intende allegato al presente atto per farne parte integrante – riferimento elenco prezzi ELFI 2016) - **Sconto del 32,000%** (parte a misura);
- Conduzione e nomina "Terzo responsabile" del gruppo elettrogeno presso il vivaio forestale regionale di Amandola: **Euro 340,00**, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, riferito all'intero periodo annuale.
- Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che

venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

La ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'I.V.A.

#### Varianti

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentito il responsabile unico della procedura, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile della procedura;

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento del corrispettivo originario del presente atto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, la ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo di cui sopra.

Al di là di questo limite la ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. ha diritto alla risoluzione contrattuale e al pagamento delle prestazioni eseguite.

Il contratto è stipulato parte a corpo e parte a misura.

#### Articolo 3 - Luogo e durata dei lavori

I lavori dovranno essere prestati per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 presso le sedi ASSAM in via dell'Industria, 1- Osimo (AN), la sede in via Roncaglia n. 20 - Jesi (AN), la sede in via Marconi n. 1 - Calcinelli di Saltara (PU), la sede in contrada S. Marziale, 30 - Petritoli (AP), la sede in contrada Aso - Carassai (AP), il vivaio forestale regionale in via Piane del Chienti n. 17 - Pollenza (MC), il vivaio forestale regionale in via Cesano Bruciata n. 140 – Senigallia (AN) , il vivaio forestale regionale in C.da Pian di Contro – Amandola (FM) e presso le stazioni di rilevamento del servizio agrometeorologico dislocate nel territorio regionale, elencate all'art. 1 del presente contratto.

#### Articolo 4 - Domicilio

La ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. ha eletto domicilio nel Comune di Corridonia (MC), via E. Mattei n. 118.

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dalla ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. all'ASSAM la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico della ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico della ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l., intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi ai lavori oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

La ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

La ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla

**AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE**

**Ente Pubblico Economico L.R.14/01/1997 n. 9**

OSIMO 60027 – Via Dell'Industria, 1 – Tel. 071/8081 – fax 071/85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: [assam@emarche.it](mailto:assam@emarche.it)



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

stazione appaltante di monitorare la conformità dei lavori alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;

c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;

d) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai lavori;

e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

f) redigere e consegnare le documentazioni relative alle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle normative vigenti.

La ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono a carico della ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l., intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

Sono a carico dell'ASSAM gli oneri relativi ad eventuali progettazioni specialistiche a firma di tecnici abilitati che si rendessero necessarie, nel rispetto della normativa vigente, per realizzazioni impiantistiche.

#### **Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

La ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 7 - Espletamento della prestazione**

La ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. si impegna ad effettuare i lavori nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, a pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

#### **Articolo 8 - Garanzia**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. ha costituito una cauzione definitiva pari al dieci per cento dell'importo del corrispettivo (Euro 3.530,75).

La cauzione definitiva ha coperto gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto n. 10240 del 28.12.2016 ed ha cessato di avere effetto alle ore 24.00 del giorno 31.12.2018.

#### **Articolo 9 – Pagamento del corrispettivo**

Per gli interventi effettuati, alla conclusione di ogni singola prestazione saranno redatti riepiloghi che individueranno dettagliatamente i materiali e la mano d'opera occorsi, applicando ai prezzi unitari lo sconto percentuale offerto di cui all'art. 2 del presente contratto.

I suddetti riepiloghi potranno essere fatturati trimestralmente.

Per gli interventi di conduzione del gruppo elettrogeno, con nomina di "Terzo responsabile" al vivaio di Amandola (FM), l'importo complessivo per l'intero periodo è pari ad Euro 340,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, come indicato all'art. 2 del presente contratto. Tale importo dovrà essere fatturato in una unica soluzione poco prima della scadenza contrattuale.

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R.14/01/1997 n. 9

OSIMO 60027 – Via Dell'Industria, 1 – Tel. 071/8081 – fax 071/85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: [assam@emarche.it](mailto:assam@emarche.it)



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con cadenza trimestrale, dietro presentazione del riepilogo di cui sopra.

I dati relativi all'ASSAM per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff\_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice ASSAM nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa\_042**
- Codice fiscale ASSAM: **01491360424**

**L'ASSAM è soggetta a split payment.**

Inoltre la fattura dovrà riportare:

- Il CIG: **ZEB26B2FFE**
- Le coordinate bancarie.

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni effettuate, ai fini della liquidazione della fattura, sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di cui al successivo articolo 19 del presente contratto, mediante rilascio di "Certificato di regolare esecuzione".

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura. L'importo della fattura verrà pagato dalla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni data fattura e comunque previa produzione della documentazione precedente.

### **Articolo 10 - Subappalto**

L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto della fornitura di cui al presente atto.

### **Articolo 11 - Penali**

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari ad Euro 50,00. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna alla ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. ai sensi del presente atto e non pregiudica la possibilità da parte dell'ASSAM di richiedere i danni.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso la ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura.

È ammessa, su motivata richiesta della ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l., la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

### **Articolo 12 - Risoluzione**

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R.14/01/1997 n. 9

OSIMO 60027 – Via Dell'Industria, 1 – Tel. 071/8081 – fax 071/85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: [assam@emarche.it](mailto:assam@emarche.it)



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, la ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro la ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

### **Articolo 13 - Recesso**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

La stazione appaltante ha possibilità di recesso, con almeno venti giorni di preavviso, in caso di aggiudicazione, medio tempore e prima della scadenza della presente proroga tecnica, a soggetto diverso dall'attuale fornitore, in caso di perfezionamento delle procedure di gara per giungere alla stipulazione di un accordo-quadro per i lavori di manutenzione elettrica ed idraulica dell'ente.

L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione alla ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

**AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE**

**Ente Pubblico Economico L.R.14/01/1997 n. 9**

OSIMO 60027 – Via Dell'Industria, 1 – Tel. 071/8081 – fax 071/85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: [assam@emarche.it](mailto:assam@emarche.it)



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già eventualmente liquidate e pagate. La ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

#### **Articolo 14 – Danni e responsabilità civile**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto**

È fatto assoluto divieto alla ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte della ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

#### **Art. 16 – Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

#### **Art. 17 – Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso, che saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

L'ASSAM, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'ASSAM, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dalla ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. all'ASSAM avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al Regolamento UE 679/2016.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

#### **Art. 18 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. si impegna a dare immediata comunicazione all'ASSAM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 19 – Responsabile Unico del Procedimento**

Il responsabile unico del procedimento è il Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM.

Si prega di restituire copia della presente proroga di contratto, già firmato digitalmente dal Dirigente

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R.14/01/1997 n. 9

OSIMO 60027 – Via Dell'Industria, 1 – Tel. 071/8081 – fax 071/85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: [assam@emarche.it](mailto:assam@emarche.it)



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

dell'ASSAM Dott. Uriano Meconi, all'indirizzo PEC [assam@emarche.it](mailto:assam@emarche.it), debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta EREDI PACI GERARDO s.r.l. per accettazione e conferma.

Si prega di restituire, altresì, all'indirizzo PEC [assam@emarche.it](mailto:assam@emarche.it), debitamente compilati e firmati digitalmente, il D.U.V.R.I. ed il patto di integrità allegati in formato pdf al presente contratto.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Uriano Meconi)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Per accettazione  
La ditta  
EREDI PACI GERARDO s.r.l.

---

*P.I. 01096690431*